

AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

15 Luglio 2020

Alle aziende associate

INPS: INDICAZIONI OPERATIVE SUL CONGEDO EMERGENZA COVID-19

Con la **circolare n. 81 pubblicata l'8 luglio 2020**, L'INPS fornisce le istruzioni relative al congedo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai permessi straordinari ex lege n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nella circolare vengono affrontati i seguenti argomenti:

Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate indennizzabili per congedo COVID-19

l'art. 72 c.1 lettera a) del DL 34/2020 modifica l'art. 23 del DL 18/2020 ed estende il periodo all'interno del quale è possibile richiedere il congedo COVID19: dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Inoltre, i giorni che saranno richiedibili passano da 15 a 30, sempre fruibili alternativamente, da uno dei genitori del minore di 12 anni (o anche maggiore se è disabile ai sensi dell'art. 4 c. 1 della legge 104/92). Immutate le categorie dei beneficiari, ovvero lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata ex L. 335/92, o lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Periodi di congedo Covid-19 e conversione d'ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La circolare avvisa del fatto che la conversione automatica dei congedi parentali in essere o già richiesti in congedi COVID19 opera soltanto per domande presentate prima della data del 29 marzo 2020, ossia da quando è stata istituita la nuova procedura online per fare tale richiesta in modo esplicito. Pertanto – avvisa l'Istituto – dal 29 marzo, per ottenere il congedo COVID19 sarà necessario fare apposita domanda. In tutti i casi di domande inviate per congedi parentali normali dal 29 di marzo o rigettate per mancanza dell'applicativo, sarà sufficiente inviare una nuova domanda utilizzando l'apposita opzione online.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

Come già detto, la domanda per il congedo COVID19 deve essere presentata attraverso il servizio della Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata. Tale servizio è accessibile ai lavoratori direttamente dal portale INPS, avendone le opportune credenziali di accesso. Alternativamente sarà possibile richiederlo tramite contact center o tramite patronati abilitati.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Estensione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L'art. 73 del DL 34/2020 aggiunge altri 12 giorni di permesso ex l. 104/92 oltre ai 3 giorni già a disposizione dei dipendenti che usufruiscono di questo istituto. Come già per i 12 giorni del periodo di marzo e aprile, anche questi ulteriori 12 giorni saranno utilizzabili senza soluzione di continuità o separatamente o anche a ore, nel periodo maggio-giugno 2020 in aggiunta ai 3 giorni mensili previsti dalla medesima legge 104/92. L'Istituto sottolinea che per usufruire di tali giorni non è necessario presentare alcuna domanda all'INPS quando esista già un'autorizzazione rilasciata al lavoratore; diversamente sarà necessario che tale domanda fatta prima della concessione dei giorni di permesso, seguendo le consuete modalità per i permessi ex lege 104/92.

Compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia

Alla luce delle novità introdotte dal DL Rilancio, l'INPS comunica che, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l'arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), valgono i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Si rinvia alla consultazione del paragrafo 6 della circolare in oggetto per i dettagli della compilazione dei flussi mensili in concomitanza con gli eventi ivi descritti (congedi COVID19 e permessi speciali per legge 104/92).

Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Segreteria (Tel. 059/894811 – e-mail: segreteria@confapiemilia.it) è a disposizione per mettervi in contatto con il funzionario di riferimento.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

